

Commissione per il notariato

Direttiva 22 febbraio 2018 relativa all'art. 62 LN: competenza per la pubblicazione di una disposizione a causa di morte nel caso in cui vi sia un notaio depositario dell'originale e altro notaio in possesso di una copia autentica del medesimo

La competenza per la pubblicazione di una disposizione a causa di morte nel caso in cui vi sia un notaio depositario dell'originale e altro notaio in possesso di una copia autentica del medesimo non è espressamente regolamentata e l'art. 62 LN, secondo il quale il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo, alla morte del testatore, deve procedere alla pubblicazione davanti al pretore competente del luogo dell'aperta successione, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale, non fornisce una risposta utile in tal senso.

L'obbligo di consegna per la pubblicazione delle disposizioni di ultima volontà del defunto, a prescindere dalla loro forma ovvero se contenute in un testamento, in un contratto successorio o in altro documento, è espressamente previsto all'art. 556 CC (EIGENMANN/ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2 e 6 ad art. 556 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2^a edizione, pag. 474 n. 884b). Tutti i testamenti o atti consegnati all'autorità devono essere pubblicati (EIGENMANN/ROUILLER, op. cit., n. 8 ad art. 557 CC).

L'obbligo di consegna del testamento vale di principio solo per gli originali e non per le copie, salvo il caso in cui non si trovi l'originale (PICHONNAZ/FOËX/PIOTET, Commentaire romand du Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 556 CC; HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5^a edizione, n. 6 ad art. 556 CC; EIGENMANN/ROUILLER, op. cit., n. 7 ad art. 556 CC).

Come disposto dall'art. 81 LAC, incombe al notaio depositario dell'originale farsi carico della pubblicazione, anche se ciò dovesse comportare, in caso di più disposizioni di ultima volontà ricevute da notai diversi, più pubblicazioni (peraltro implicitamente voluto dal de cujus, che ha depositato le sue ultime volontà presso più notai).

L'obbligo di pubblicazione compete al notaio depositario dell'originale del testamento o contratto successorio.